



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Fallimentare
25/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE EX ART. 14-*QUINQUIES* L. 3/2012

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2021 ex art. 14-*ter* l. 3/2012 il sig.

allegando di trovarsi in stato di sovraindebitamento e producendo la documentazione di cui all'art. 9, comma 2 l. 3/2012, chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i propri beni ex art. 14-*ter* l. 3/2012

IL GIUDICE DELEGATO

letti gli atti;

esaminata la documentazione allegata;

- rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. 3/2012, avendo il ricorrente residenza in _____ Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- rilevato che il sig. _____ ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) l. 3/2012, si trova effettivamente in stato di sovraindebitamento, emergendo *per tabulas*¹ uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dal forte indebitamento contratto nei confronti dell'Erario e di istituti di credito, che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) l. 3/2012, in quanto la parte istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/2012 e non ha fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla citata legge;
- rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, avente il contenuto specificato dall'art. 14-*ter*, comma 3, lett. da a) ad e), l. 3/2012;
- rilevato che da detta relazione, in particolare, emerge che il sovraindebitamento in cui versa il ricorrente è dovuto ad una pluralità di cause occorse a fare data dal 2011, e aggravatesi nel periodo 2018-2020, tra cui:
 - la rideterminazione, in senso peggiorativo, delle condizioni del contratto di mutuo concluso per l'acquisto dell'abitazione;
 - l'esborso di ingenti somme relative a cure mediche indifferibili ed a spese conseguenti ad una successiva controversia legale con il medico odontoiatra;
 - il sostegno economico al padre gravemente malato e non più autosufficiente;

¹ Cfr. elenco dei debiti di cui ai docc. 17-18 e 28-37, ed il relativo elenco dei creditori, la cui veridicità e completezza è stata riscontrata dall'OCC _____ e indicazione del reddito mensile percepito allo stato pari a € 1.940,00 (cfr. buste paga dell'anno 2020 *sub* docc. 27).

- lo sviluppo di una forma di ludopatia per cui il ricorrente risulta attualmente in cura (cfr. doc. 26);
- rilevato altresì che dalla medesima relazione risultano:
 - la solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - l'assenza di atti impugnati dai creditori;
 - la completezza ed attendibilità documentazione allegata al ricorso;
- rilevato che la domanda, ai sensi dell'art. 14-ter l. cit. è stata corredata dei documenti di cui all'art. 9, comma 2, l. cit. e precisamente:
 - (i) dall'elenco dettagliato di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute;
 - (ii) dell'inventario dei beni del debitore e dell'indicazione degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
 - (iii) dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;
 - (v) dall'elenco delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della famiglia, previa indicazione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia, indicate in € 1.692,34 mensili a fronte di entrate complessivamente stimate, nel medesimo periodo, in circa € 1.940,00 quale reddito da lavoro dipendente;
- rilevato che dai dati esposti nella domanda e successivamente verificati dall'Organismo di composizione della Crisi risulta – come si è già evidenziato – sussistente uno stato di sovraindebitamento del sig. _____ ai sensi dell'art. 14-ter e 6, comma 2, l. 3/2012, ossia una situazione di perdurante e non transeunte squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la definitiva incapacità di adempiere alle prime; in particolare, il patrimonio del ricorrente, così composto:

Posta attiva	Valore stimato
Immobile di proprietà	€ 45.000,00
Autovettura	€ 7.000,00
Motociclo	€ 2.750,00
Reddito da lavoro dipendente	€ 30.421,00 ²

non è oggettivamente sufficiente a fare fronte alle passività così riassumibili:

Creditori	Chirografo	Privilegio
Agenzia delle Entrate	€ 86,67	€ 191,24
_____	---	€ 4.274,90
Banca _____	€ 796,83	€ 102.848,51
Condominio _____	€ 591,97	---
Comune _____	---	€ 227,00
_____	€ 2.325,79	---
_____	€ 31.387,26	---
_____	€ 33.015,00	---
Regione _____	€ 28,37	662,20
_____	€ 1.765,48	---
Totale per classe	€ 69.997,37	€ 108.203,85
TOTALE	€ 178.201,22	

cui debbono aggiungersi le spese di accesso alla presente procedura, determinabili come segue:

² Cfr. mod. 730/2020 (Redditi 2019), sub doc. 10.

Organo della procedura	Prededucibile
Organismo di Composizione della Crisi	€ 4.013,63
Legale	€ 1.000,00
Liquidatore (stimato, non indicato dal ricorrente)	€ 4.013,63
<i>Totale prededuzioni</i>	€ 9.027,26
TOTALE PASSIVITÀ	€ 187.228,48

- rilevato che non risulta ravvisabile un ricorso colposo al credito da parte del ricorrente, giacché le poste passive risultano derivanti dalla contrazione di debiti in conseguenza della necessità di provvedere a spese imprevedibili di carattere personale (in particolare, aumento della rata di ammortamento del mutuo e spese mediche);
- rilevato che non deve essere taciuta la circostanza per cui il debitore ha accresciuto l'esposizione debitoria personale, stipulando nuovi contratti di finanziamento al fine di ripianare le debenze del padre e tacendo ai familiari la propria situazione di difficoltà economica, che si è poi ulteriormente aggravata a causa della ludopatia;
- atteso tuttavia che il giudizio di meritevolezza in ordine all'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio è estraneo alla disciplina normativa tratteggiata dagli artt. 14-ter ss. l. 3/2012, potendo (ed anzi dovendo) essa invece essere valutata in sede domanda di esdebitazione, anche alla luce della eventuale condotta tenuta dal ricorrente nel corso della fase liquidatoria (art. 14-terdecies l. cit.);
- rilevato che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori, né emergono dagli atti operazioni compiute dal ricorrente e preordinate, anche indirettamente, a frustrare le ragioni creditorie;
- considerato che appare congrua la rideterminazione della somma da riservarsi per il mantenimento in € 1.000,00 mensili sino a quando l'immobile rimarrà nella disponibilità del ricorrente, da portarsi poi a € 1.400,00 allorquando l'immobile verrà venduto³;
- considerato che il ricorrente ha posto alla base della proposta di liquidazione lo svincolo della quota di un quinto dello stipendio disposta in favore di nonché della delega di pagamento a favore di in modo tale da poter destinare ai fini della procedura il pieno importo percepito quale reddito da lavoro dipendente;
- in proposito, però, occorre anzitutto rilevare che tale sospensione non può - a giudizio di questo Tribunale - essere un effetto automatico dell'ammissione alla procedura di sovraindebitamento poiché nella l. 3/2012 mancano norme quali l'art 44 l.fall. (relativa all'inefficacia degli atti che incidono sul patrimonio del debitore) o l'art 55 l.fall. (responsabile della scadenza immediata di qualsiasi debito rateizzato). Infatti questa problematica ha ricevuto diverse soluzioni da parte dei Giudici di merito, essendovi state pronunce quali quella del Tribunale di Milano del 9 luglio 2017 che ha riconosciuto la prevalenza del diritto del creditore assegnatario in assenza, nella legge 3/2012, di una norma omologa a quella dell'art 44 l.fall., e all'opposto decisioni (cfr. Tribunale di Livorno 21 settembre 2016 o 15 febbraio 2017) nelle quali si è data la prevalenza all'interesse del debitore affermando la soccombenza del creditore sul presupposto che la cessione riguarda crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore fino a che non vengono ad esistenza. Questo Tribunale, con il decreto 26 luglio 2017, facendo leva sul disposto di cui all'art. 2918 cod.civ., norma relativa alla cessione del fitto per un periodo eccedente il triennio, ha assimilato ad esso la cessione dello stipendio, raccogliendo le stesse

³ Riducendo, in particolare, la quota destinata alle spese di carattere non alimentare da € 160,00 ad €100,00 mensili, ed escludendo le spese straordinarie indicate in € 125,00 mensili.

conclusioni della norma citata che, di fronte ad un pignoramento, limita al triennio l'efficacia della cessione precedentemente notificata⁴;

- ritenuto di potere applicare le conclusioni appena tratte anche in materia di delegazione di pagamento, stante la comunità sostanziale dei fini che i due istituti perseguono;
- rilevato che la trattenuta del quinto dell'importo dello stipendio (per € 250,00/mese) e la delegazione di pagamento (€ 355,00/mese) si riferiscono a contratti conclusi rispettivamente il 30.01.2018 () ed il 09.10.2018 ();
- considerato che il triennio di efficacia, per quanto sopra detto, è scaduto, limitatamente alla cessione del quinto dello stipendio, in data 30.01.2021, mentre scadrà soltanto il 09.10.2021 in riferimento alla delegazione di pagamento, e che pertanto la sola cessione deve dichiararsi allo stato inopponibile alla procedura con conseguente rideterminazione della somma totale disponibile dello stipendio mensile da destinarsi alla medesima, che sarà ulteriormente accresciuta per effetto del decorso del triennio relativo al secondo termine;
- ritenuto infine di escludere dalla procedura di liquidazione l'autovettura in quanto mezzo di trasporto indispensabile al ricorrente anche per esigenze lavorative, nonché gli arredi dell'immobile da destinare al nuovo alloggio;
- rilevato che, contrariamente a quanto prospettato in atti, non può farsi luogo alla compravendita in regime privatistico del motociclo (in particolare, a favore della sorella del ricorrente) giacché, dichiarata aperta la liquidazione dei beni del debitore, la procedura assume rilevanza pubblicistica, dovendosi applicare pertanto il disposto dell'art. 14-novies, comma 2, l. cit., a mente del quale il Liquidatore attua il programma di liquidazione mediante vendite effettuate a mezzo di procedure competitive;
- rilevato che, per quanto sin qui detto, il bilancio della procedura, su un periodo di quattro anni, risulta così composto:

⁴ Il Tribunale di Monza ha infatti evidenziato la necessità di trovare un giusto equilibrio che possa in qualche modo ottemperare due esigenze apparentemente inconciliabili: da una parte quella di favorire il ricorso allo strumento del sovraindebitamento, dall'altra quella di non rendere assai più difficoltoso l'accesso ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto, istituto che potrebbe subire un ben diverso approccio da parte di Banche e Istituti Finanziari a seguito del ricorso sempre più frequente alle procedure di cui alla l. 3/2012; in tale ottica il punto di partenza è rappresentato dall'art. 12-bis comma 7 della l. 3/2012 in forza del quale il decreto di omologa "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento" ed in relazione a tale problematica due pronunce della cassazione (da ultimo Cass. n° 28300/2005) hanno ipotizzato un'applicazione analogica dell'art. 2918 cod.civ., norma che, a proposito di atti di disposizione (cessioni o liberazioni) di crediti futuri (pignoni o fitti non ancora scaduti), non soggetti a trascrizione perché infratriennali (art. 2643 n. 9 cod. civ.), ne dispone la prevalenza sul pignoramento sulla base della sola data certa. È dunque la limitazione temporale del triennio a permettere la prevalenza quando l'alienazione non sia soggetta a pubblicità legale. Pure nell'ambito del triennio è limitata l'opponibilità della liberazione o cessione dei canoni di locazione al terzo acquirente la cosa locata, in caso di non trascrizione (art. 1605 cod. civ.); la Suprema Corte, sulla considerazione che "entro tale margine temporale il legislatore ritiene di tutelare l'atto di disposizione pregiudizievole al creditore pignorante oppure allo acquirente dell'immobile locato", ha ritenuto ragionevole applicare lo stesso termine anche al conflitto, regolato dall'art. 2914 n. 2 cit., fra debitore che cede i crediti futuri ed il suo creditore pignorante (principio enunciato per la prima volta da Cass. civ., Sez. lav., 26 ottobre 2002, n. 15141, con riferimento al pignoramento dei crediti da lavoro); assumendo possibile tale analogia se ne può trarre la conclusione che la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito sia tutelabile nel termine di tre anni dall'omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all'efficacia conformativa del piano; una tale limitazione temporale di opponibilità della cessione, che si traduce in sostanza in una riduzione del credito acquisibile dal cessionario, appare corretta anche considerando che la cessione di credito, come si legge testualmente anche nel contratto in atti è stipulata "a garanzia del regolare rimborso del finanziamento" e che la ristrutturazione del debito garantito comporta necessariamente una conseguente riduzione della garanzia (Cass. 4796/2001 e Cass. 280/2001).

Poste attive (prontamente realizzabili e crediti futuri)	Importo mensile		Totale
	sino al 09.10.21	a fare data dal 10.10.21	
Reddito da lavoro dipendente (13 mensilità)	€ 1.585,00 (al netto della delegazione di pagamento)	€ 1.940,00	€ 100.525,00
Beni immobili	---	---	€ 45.000,00
Motociclo 330 CC	---	---	€ 2.750,00
Spese per il sostentamento	-€ 1.400,00 / -€ 1.000,00		-€ 67.200,00 -€ 48.000,00
TOTALE	€ 185,00/ €585,00	€ 540,00/ €940,00	

- rilevato che dovrà essere il Liquidatore a vigilare che i beni e la somma mensile, al netto delle spese di sostentamento, siano effettivamente riservate a soddisfacimento dei creditori, nonché a vigilare in ordine alle variazioni reddituali migliorative tali da consentire l'incremento delle poste liquidabili in favore dei creditori;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sig. .

NOMINA

Liquidatore, visto l'art. 14-*quinquies*, comma 2, e l'art. 15, comma 8, l. 3/2012, .

ORDINA

che, sino al momento di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14-*novies* l. 3/2012, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda;

ORDINA

l'esclusione dal patrimonio di liquidazione dell'autovettura modello e degli arredi dell'abitazione del ricorrente

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al ricorrente, ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, comma 2, lettera e) l. 3/2012, di rilasciare o consegnare al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA

il debitore a trattenere per il mantenimento della famiglia la somma attualmente percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente nella misura di € 1.500,00 mensili

DISPONE

che il decreto sia pubblicato sul quotidiano e, unitamente alla domanda, sul sito del Tribunale di Monza, a cura e spese dei richiedenti;

DISPONE

che il debitore comunichi tempestivamente al Liquidatore qualsiasi variazione reddituale migliorativa, propria o del coniuge, nonché la sopravvenienza di finanza esterna, ovvero di qualsivoglia ulteriore utilità ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012

DISPONE

che il Liquidatore:

- (i) formi l'elenco dei creditori;
 - (ii) predisponga l'inventario;
 - (iii) comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;
 - (iv) predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;
 - (v) elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
 - (vi) liquidi successivamente i beni oggetto della procedura con le modalità previste dall'art. 14-*novies* l. 3/2012;
 - (vii) sia accerti periodicamente delle variazioni reddituali migliorative del debitore, nonché della sopravvenienza di finanza esterna, ovvero di qualsivoglia ulteriore utilità ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012, assumendo le relative determinazioni in ordine al progetto ed al piano di liquidazione.
- Manda la Cancelleria per la notificazione.

In Monza, addì 10 settembre 2021

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA